

TI_GERICHTE 35.2024.7 vom 12. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.7_d20200812

FR: TI_GERICHTE 35.2024.7 du 12 août 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2024.7 del 12 agosto 2020

Regeste

A., pacificamente paraplegico e dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, adempie - oltre ai tre atti ordinari della vita riconosciuti - anche a quello dello spostarsi fuori casa: diritto ad un AGI di grado medio e non lieve

Erwägungen

E. 1

ha correttamente o meno accordato all'assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido di grado esiguo ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF o se al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio. 2.2. Ai sensi dell'art. 26 LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGa), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi. Secondo l'art. 9 LPGa è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/corricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all'interno o all'esterno e stabilire contatti. Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l'aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell'aiuto di terzi per una sola di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l'assicurato necessita dell'aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l'assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest'ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b). Secondo l'art. 38 cpv. 1 OAINF, l'assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo. La grande invalidità è considerata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF). La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a) dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3

OAINF). La grande invalidità è di grado esiguo se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a) dell'aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF). La giurisprudenza ha peraltro stabilito che l'aiuto necessario può consistere non soltanto nell'aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti). Il diritto all'assegno per grandi invalidi previsto dall'assicurazione contro gli infortuni va valutato secondo gli stessi criteri validi nell'assicurazione per l'invalidità e in quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004 AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04, consid. 1). 2.3. Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti emerge - in maniera pacifica e non oggetto di contestazioni tra le parti - che l'assicurato, paraplegico a seguito dell'evento del 2 settembre 2015, si sposta su una sedia a rotelle e necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tre atti ordinari della vita (e meglio: vestirsi/svestirsi; provvedere all'igiene; espletare i propri bisogni), ciò che dà diritto ad un assegno per grande invalido di grado esiguo ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. a) OAINF. Ciò assodato, controversa rimane la questione di sapere se l'assicurato abbisogna anche di aiuto per compiere gli spostamenti fuori casa e mantenere i contatti sociali, nel qual caso egli avrebbe diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio. Nella decisione su opposizione qui impugnata CO 1 ha ritenuto che tale criterio non possa essere considerato adempiuto, già solo alla luce del fatto che l'assicurato è in grado di spostarsi autonomamente con la propria automobile e ricorrendo all'ausilio di una sedia a rotelle. L'amministrazione ha, in particolare, fornito la seguente motivazione: "(...) L'opponente sostiene, a torto, che sarebbero dati i presupposti per riconoscergli un assegno per grandi invalidi di grado medio, poiché "(...) emerge che l'assicurato necessita di aiuto per lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita (vestirsi, igiene personale, andare in gabinetto, spostarsi fuori casa)" (cfr. comunicazione del 21 settembre 2023 dell'opponente, pag. 2 in fine). A suffragio di detta tesi, l'assicurato si fonderebbe sul fatto che egli necessiterebbe pure di un aiuto per spostarsi fuori casa, in particolare poiché "(...) nella condizione di paraplegia è implicita la necessità di aiuto di terzi per spostarsi fuori casa al di là di un determinato raggio d'azione, le persone paraplegiche hanno diritto, senza ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione risp. dell'assicurazione, ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo, anche se non vi è necessità di aiuto per nessun altro ulteriore atto (comunicazione dell'assicurato del 21 settembre 2023, pag. 2). Orbene, la PD Dr. _____ ha espressamente indicato al punto 3.3., sub "Sozialanamnese" che "zum Tagesablauf befragt, stehe er zwischen 7.30 und 9.30 Uhr (je nach Stuhltag) auf, mache sich dann selbständig Frühstück, besuche Kollegen oder fahre mit dem Auto an den See. Er mache auch kleinere Spazierfahrten mit dem Rollstuhl. 1-mal in der Woche gehe er in die Fitness-Therapie, er liebe es; mit Kollegen am See zu fischen. Ausserdem habe er 2-mal in der Woche Physiotherapie, 1-mal Ergotherapie und gehe gerne zum Tennisspielen. Damit er hier sicher sei und nicht bei Rumpfbewegung und Spastik nach vorne schiesse, trage er einen Gurt im Rollstuhl. Bei grösseren Haushaltstätigkeiten werde er von der Spitex

unterstützt, auch helfe ihm eien Schwester gelegentlich im Haushalt” (perizia del 5.4.2023. p.to 3.3, Sozialanamnese, pag. 9). Tant’è vero che anche il dr. _____ ha stabilito che nel caso di specie ne risulta una grande invalidità di grado esiguo per le attività indicate in perizia (v. in particolare perizia 11.4.2023, risposta ai quesiti nn. 9 ss, pag. 5). Nel caso che ci occupa, riprendendo quanto indicato dai periti, sono quindi dati unicamente i requisiti di cui all’art. 38 cpv. 4 OAINF; non sono invero dati i presupposti per assegnare l’assegno grandi invalidi di grado medio, già solo per il fatto che le concrete limitazioni sono state riscontrate unicamente per tre atti ordinari della vita, ovvero andare in bagno, igiene personale e vestirsi. Le attività cui si dedica l’assicurato lo dimostrano chiaramente. Alla luce di quanto testé esposto, ne discende quindi che i presupposti di un assegno per grandi invalidi di grado medio non sono adempiuti, mentre sussistono quelli per una grande invalidità di grado esiguo.” (Doc. A2) Con la propria impugnativa il ricorrente ha chiesto, invece, il riconoscimento di un AGI di grado medio, ponendo l’accento sul fatto che l’essere paraplegico implica di per sé stesso l’adempimento del criterio della necessità di aiuto di terzi nello spostarsi fuori casa e intrattenere i contatti sociali, così come espressamente voluto dal legislatore e concordemente ritenuto anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che le argomentazioni espresse in sede ricorsuale al fine di sostanziare il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado medio siano appropriate, convincenti e condivisibili e vadano, di conseguenza, pienamente accolte. In particolare, il TCA conferma come risulti del tutto corretta l’obiezione ricorsuale secondo la quale il fatto stesso che l’assicurato sia paraplegico – assodato e non oggetto di controversia – implichi, di per sé, l’adempimento della necessità di aiuto da parte di terzi nell’atto di “spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali”. Va qui, infatti, evidenziato come la dottrina e la giurisprudenza siano concordi sul fatto che per gli assicurati che devono spostarsi con una carrozzella la necessità di aiuto è sempre notevole e regolare; per le persone paraplegiche ciò vale anche se esse sono in grado di guidare l’auto (cfr. Basler Kommentar, op. cit., art. 26 marg. 10 in fondo). La necessità di aiuto per mantenere i contatti sociali è, inoltre, data nel caso di persone che presentano una paraplegia totale (cfr. Basler Kommentar, op.cit., art. 26 marg. 25: "Als erfüllt gilt dieses Kriterium bspw. bei blinden und hochgradig sehgeschwa-chen versicherten Personen (...) sowie bei einer kompletten Paraplegie (...) und einer inkompletten Tetraplegie (...))." Al riguardo, in una DTF 117 V 146 consid. 3, i giudici federali hanno stabilito il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo in caso di paraplegia totale, ritenendo comprovata la necessità di aiuto, oltre che nel compimento degli atti ordinari della vita di “alzarsi” e di “provvedere all’igiene”, anche per quello di “muoversi”. A quest’ultimo proposito, la nostra Massima Istanza ha considerato che l’assicurato, incapace di camminare, è ritenuto necessitare di aiuto per gli spostamenti (all’esterno), anche se dispone di un’automobile consegnata o finanziata sostitutivamente dall’assicurazione invalidità, dato che in questo caso l’assicurazione interviene solo per facilitare l’esercizio di un’attività lucrativa e non per sopperire a spese di spostamenti privati (consid. 3a). Il TF ha, in particolare, rilevato che: " (...) Allein schon unter dem Gesichtswinkel der Autoabgabe ergibt sich somit, dass ein Paraplegiker, wie jeder Gehunfähige, selbst dann, wenn er über ein von der Invalidenversicherung gewährtes oder mittels Amortisationsbeiträgen finanziertes Automobil verfügt, bei der Fortbewegung ausser Haus, soweit sie nicht erwerblichen Zwecken dient, und damit in einer relevanten Teilfunktion der sechsten Lebensverrichtung regelmässig in erheblicher Weise auf Dritthilfe angewiesen ist . Damit gilt er in dieser Lebensverrichtung als hilflos (vgl. Erw. 2), ohne dass geprüft werden

müsste, ob Hilfsbedürftigkeit auch in anderen Teilfunktionen vorliegt, wo die Abgabe eines Fahrstuhles als Hilfsmittel zum Tragen kommt.” (il corsivo è della redattrice) In un’altra sentenza STF 8C_592/2020 del 15 aprile 2021, concernente una revisione del diritto all’assegno grandi invalidi fin lì percepito da un assicurato, l’Alta Corte, constatando che né l’amministrazione, né i primi giudici avessero verificato se fossero dati, o meno, i presupposti per procedere ad una revisione, ha rinviato gli atti all’assicuratore infortuni per nuovi accertamenti. In tale occasione, il Tribunale federale ha posto l’accento sul fatto che, per costante giurisprudenza, il bisogno di aiuto per compiere l’atto di muoversi/mantenere i contatti sociali è dato per gli assicurati che dipendono nei propri spostamenti da una sedia a rotelle, e ciò anche se la persona è in grado di guidare da sola un’automobile o di muoversi in gran parte in maniera autonoma nella vita di tutti i giorni. Il TF ha, infatti, rilevato che: " (...) 4.2. Die Sache ist somit unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids an die Suva zurückzuweisen, damit sie - allenfalls nach Vornahme weiterer Abklärungen (vgl. dazu E. 4.3) - prüfe, ob ein Revisionsgrund vorliegt und bejahendenfalls, ob Anspruch auf eine Hilflosigkeit mittleren Grades besteht. Bei Letzterem wird sie zu berücksichtigen haben, dass bezüglich der Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" nach konstanter Rechtsprechung bei versicherten Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Hilflosigkeit zu bejahen ist; dies gilt selbst dann, wenn die versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im Alltag weitgehend selbstständig zu bewegen (BGE 117 V 146 E. 3a/bb S. 150; vgl. zum Ganzen auch Hardy Landolt, in: Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 44 zu Art. 26 UVG sowie Raffaella Biaggi, in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 10 zu Art. 26 UVG). Denn nach der Rechtsprechung genügt für die Bejahung der Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung "Fortbewegung", dass eine infolge Gehunfähigkeit auf einen Rollstuhl angewiesene Person (ungeachtet davon, ob eine komplette oder inkomplette Paraplegie vorliegt) im Alltag auf die regelmässige und erhebliche Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in einer nicht rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (vgl. etwa die Urteile des damaligen Eidg. Versicherungsgerichts I 642/06 vom 22. August 2007 E. 7 und U 595/06 vom 19. Juni 2007 E. 3.2 sowie das Urteil 8C_674/2007 vom 6. März 2008 E. 8.2; vgl. auch SVR 2017 UV Nr. 1 S. 1, 8C_257/2016 vom 23. August 2016 E. 3.1 und 4.1) . Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen als Paraplegiker auf einen Rollstuhl und damit in einer nicht behindertengerechten Umgebung auf Hilfe angewiesen ist, ist hinsichtlich der Lebensverrichtung "Fortbewegung" eine Hilflosigkeit zu bejahen. Daran ändern auch die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach der Beschwerdeführer nicht hilflos sei, da er sich mit einem Hilfsmittel (Rollstuhl) selbstständig fortbewegen könne und sich die Hilflosigkeit unter Berücksichtigung allfälliger Hilfsmittel bemesse, nichts. Denn Hilfsmittel schliessen nur soweit eine Hilflosigkeit aus, als sie von der Sozialversicherung auch entschädigt werden. Dies trifft etwa auf private Fahrten mit einem auf Kosten der Invalidenversicherung angepassten Auto nicht zu, was für die Annahme der Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung "Fortbewegung" genügt (grundsätzlich dazu BGE 117 V 146). Die dem angefochtenen Entscheid zugrunde gelegte kantonale Praxis (vgl. dazu den Verweis der Vorinstanz auf ihren Entscheid UV 2019 37 vom 2. März 2020) ist angesichts der klaren und konstanten Rechtsprechung bundesrechtswidrig.” (il corsivo è della redattrice) Nello stesso senso anche la STF 8C 103/2023 del 6 dicembre 2023, parzialmente pubblicata in DTF 150 V 83, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato paraplegico va considerato come necessitante di aiuto nell’atto di spostarsi fuori casa, anche se è in grado di guidare autonomamente l’automobile o di muoversi in modo ampiamente

autonomo nella vita di tutti i giorni. Al riguardo, il TF ha, difatti, rilevato che: " (...) 5.3.1. Mit dieser Argumentation dringt der Beschwerdeführer im Wesentlichen durch. Unbestrittenermassen war der IV-Stelle aufgrund der Anmeldung vom 11. August 2017 und der in der Folge eingeholten Berichte des Hausarztes und der Klinik D. _____ bekannt, dass der Beschwerdeführer wegen seiner inkompletten Paraplegie dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wie er zutreffend geltend macht, kann bei kompletter Paraplegie eine Hilflosenentschädigung leichten Grades praxisgemäss ohne Abklärung ausgerichtet werden (Ziff. 8068 KSIH). Zudem gilt nach ständiger Rechtsprechung eine versicherte Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, in der alltäglichen Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" als hilflos; dies gilt selbst dann, wenn die versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im Alltag weitgehend selbstständig fortzubewegen. Denn für die Bejahung der Hilflosigkeit bei dieser Lebensverrichtung genügt, dass eine infolge Gehunfähigkeit auf einen Rollstuhl angewiesene Person - unabhängig davon, ob eine komplette oder inkomplette Paraplegie vorliegt - im Alltag regelmässig und in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in einer nicht rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (BGE 117 V 146 E. 3a/bb; Urteil 8C_592/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2). Weiter kann nach der Rechtsprechung bei Paraplegikern grundsätzlich auch eine erhebliche Hilfsbedürftigkeit in der Teilfunktion "Aufstehen" und damit bei der Lebensverrichtung "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" vorliegen (vgl. BGE 117 V 146 E. 3b). 5.3.2. Entgegen der unhaltbaren Feststellung des kantonalen Gerichts ist vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass die IV-Stelle aufgrund ihrer Kenntnis der Paraplegie und Rollstuhlabhängigkeit des Beschwerdeführers bereits im Zeitpunkt der ersten Anmeldung vom 11. August 2017 hinreichende Anhaltspunkte für eine allfällige Hilfsbedürftigkeit namentlich bei den alltäglichen Lebensverrichtungen "Fortbewegung" und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" hatte. Dass es sich vorliegend um eine inkomplette Paraplegie handelt, ändert daran ebenso wenig wie der Umstand, dass der Beschwerdeführer laut Bericht der Klinik D. _____ um sein Auto herumgehen kann, zweimal wöchentlich mit Unterarmgehstütze eine Etage Treppen bewältigt und beim Waschen, Anziehen und bei Transfers keine Hilfe benötigt. Inwiefern die Tatsache, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2013 in Vollzeit als Informatikkaufmann arbeitete, dabei selbst mit dem Auto zur Arbeit fuhr und im September 2013 nach U. _____ zog, um dort ein Studium der Wirtschaftsinformatik aufzunehmen, gegen eine Hilfsbedürftigkeit in den besagten Lebensverrichtungen "Fortbewegung" und "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" sprechen soll, ist ebenfalls nicht ersichtlich." (il corsivo è della redattrice) La Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, riguardo alle persone con una disabilità fisica prevede espressamente, alla cifra marginale 3024, il versamento, senza ulteriori accertamenti, di un AGI di grado lieve in caso di paraplegia totale: 3024 Una grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso delle persone con una disabilità fisica che per la gravità dell'infermità, pur utilizzando la sedia a (elettrica) rotelle, non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione senza l'aiuto di terzi (v. N. 3011). Per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un AGI per una grande invalidità di grado lieve ." (il corsivo è della redattrice) Nello stesso senso si veda anche la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015 (stato: 1° gennaio 2021), che alla cifra marginale 8068 stabilisce che per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un AGI di grado lieve: " 8068 Una grande invalidità di grado lieve sussiste inoltre nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell'infermità corporale, pur utilizzando la carrozzella

non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall'abitazione senza l'aiuto di terzi. Per la paraplegia totale può essere versato senza accertamenti un AGI di grado lieve .

Un'automobile fornita dall'AI non è presa in considerazione nella determinazione della grande invalidità poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l'AI non rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 pag. 479)" (il corsivo è della redattrice) In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non può che concludere che l'insorgente, in quanto paraplegico e totalmente dipendente da una sedia a rotelle per i propri spostamenti, va pacificamente considerato quale persona che necessita di aiuto da parte di terzi per potersi muovere in un ambiente non adatto ai portatori di handicap. Per tali ragioni, nel caso di specie va considerato che l'assicurato, oltre a necessitare dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i tre atti ordinari della vita già ammessi dall'Istituto assicuratore (e meglio: "vestirsi/svestirsi"; "provvedere all'igiene"; "espletare i propri bisogni"), adempia anche il criterio del bisogno di regolare aiuto da parte di terzi per compiere l'atto ordinario dello "spostarsi fuori casa/mantenere i contatti sociali". Essendo, quindi, assodata la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere quattro atti ordinari della vita, è dato il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio a partire dal 1° settembre 2020 in applicazione dell'art. 38 cpv. 3 OAINF. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata va annullata ed il ricorso presentato dall'interessato merita, pertanto, di essere accolto.

2.5. Visto l'esito del ricorso, CO 1 verserà all'insorgente, rappresentato dalla RA 1, l'importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.6. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.